

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

XXXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 GENNAIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE JERVOLINO ANGELO RAFFAELE

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	335
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Adeguamento dei canoni di concessione di linee telefoniche ad uso privato e del canone per le linee telefoniche colleganti elettrodotti diversi tra loro interconnessi. (1891)	335
PRESIDENTE	335
Proposte di legge (Rinvio della discussione):	
GASPARI ed altri: Modifica all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, concernente autorizzazione all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici ed alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (1634)	336
PRESIDENTE	336
COLITTO: Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 39 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 6 dicembre 1933, n. 1740, e soppressione dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1954, n. 877, riguardante le penalità per la inosservanza delle disposizioni sui carichi degli autoveicoli o rimorchi (1770)	337
PRESIDENTE	337
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	337

La seduta comincia alle 9.

BIMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Petrucci e Viale.

Discussione del disegno di legge: Adeguamento dei canoni di concessione di linee telefoniche ad uso privato e del canone per le linee telefoniche colleganti elettrodotti diversi tra loro interconnessi. (1891).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente l'adeguamento dei canoni di concessione di linee telefoniche ad uso privato e del canone per le linee telefoniche colleganti elettrodotti diversi tra loro interconnessi.

La IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Sparapani, relatore, mi ha informato telegraficamente che, causa malattia, non può prender parte alla seduta odierna. Riferirò io stesso.

Con decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 651, venivano elevati i canoni annuali di concessione di linee telefoniche private portandoli a venti volte nei confronti di quelli stabiliti con l'articolo 78 del Regolamento approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198.

Veniva così stabilito che, per ogni circuito di comunicazione fino a tre chilometri, con due

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1956

stazioni, doveva essere corrisposto un canone annuo di lire quattromila e che, per ogni chilometro o frazione di chilometro in più dei tre chilometri e per ogni stazione in più oltre le prime due, doveva essere corrisposta una aggiunta di lire seicento.

Successivamente, con decreto legislativo 4 gennaio 1948, n. 339, furono fissati nuovi canoni, di misura superiore ai precedenti e, nel contempo, venne istituito un apposito canone per le linee telefoniche colleganti elettrodotti diversi. Senonché, i canoni, di cui all'ultimo provvedimento, si manifestarono, a causa della svalutazione della moneta, insufficienti e, non essendosi potuto provvedere al loro aumento in sede di ratifica del decreto legislativo, dato il principio di non apportare modifiche ai decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente, si è reso necessario predisporre il disegno di legge che è all'esame di questa Commissione.

Con l'articolo primo del detto provvedimento si propone di elevare a lire diecimila annue il canone per ogni circuito di comunicazione fino a tre chilometri con due stazioni ed a lire millecinquecento l'aggiunta, già prevista in lire seicento, per ogni chilometro o frazione di chilometro in più dei primi tre chilometri e per ogni stazione in più delle prime due

Con il comma secondo del predetto articolo uno si propone inoltre di elevare, da lire ventimila a lire cinquantamila, il canone per i collegamenti fra linee telefoniche private in servizio di elettrodotti tra loro interconnessi.

Poiché ritengo giustificata la richiesta avanzata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, prego gli onorevoli colleghi della Commissione di voler approvare il disegno di legge in merito al quale ho riferito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La misura dei canoni annuali per le concessioni di linee telefoniche ad uso privato, prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 gennaio 1948, n. 339, è elevata a lire 10.000 per ogni circuito di comunicazione fino a tre chilometri con due stazioni, ed a lire 1.500 per ogni chilometro o frazione in più dei primi tre e per ogni stazione in più delle prime due.

Il canone stabilito dall'articolo 2 del predetto decreto legislativo per i collegamenti fra linee telefoniche private in servizio di elettrodotti tra loro interconnessi è elevato a lire 50.000.

(È approvato)

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato)

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gaspari ed altri: Modifica all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, concernente autorizzazione all'amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici ed alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e telecomunicazioni. (1634).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gaspari, Sammartino, Cotellessa, Rosati, Concetti, Geremia, Biaggi, De Biagi, De Meo, Merenda, Semeraro Gabriele, Monte, De Marzi, Pintus, Sampietro Umberto, Fabriani, Vedovato, Natali, Elkan, Tosato, Sorgi, Scaraseia, Berry, Andreotti, Ebner, Berloffia, Pedini, Bubbio, Buffone, Bolla, Colasanto, riguardante la modifica all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, concernente autorizzazione all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici ed alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il relatore, onorevole Boidi, con sua lettera, prega di giustificare la sua assenza essendo uscito da poco dalla clinica dove purtroppo ha subito una operazione. Prega quindi di rinviare la discussione.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni prega ugualmente di rinviare la discussione della suddetta proposta di legge perché desidera essere presente dopo aver acquisito maggiori accertamenti.

 LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1956

Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione della proposta di legge suddetta è rinviata ad altra seduta.

(Così resta stabilito).

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Colitto: Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 39 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con regio decreto 6 dicembre 1933, n. 1740, e soppressione dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1954, n. 877, riguardante le penalità per la inosservanza delle disposizioni sui carichi degli autoveicoli o rimorchi. (1770).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Colitto concernente la modifica dell'ultimo comma dell'articolo 39 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 6 dicembre 1933, n. 1740, e soppressione dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1954, n. 877, riguardante le penalità per la inosservanza delle disposizioni sui carichi degli autoveicoli o rimorchi.

Il Sottosegretario di Stato per i trasporti, onorevole Ariosto, chiede il rinvio della discussione della suddetta proposta. Il relatore, onorevole Petrucci, come ho già comunicato all'inizio della seduta, si trova in congedo.

Se non vi sono osservazioni, può rimanere pertanto stabilito che la discussione della proposta di legge suddetta è rinviata ad altra seduta.

(Così resta stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge approvato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Adeguamento dei canoni di concessione di linee telefoniche ad uso privato e del canone per le linee telefoniche colleganti elettrodotti diversi tra loro interconnessi ». (1891)

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione

Bima, Bogoni, Boidi, Burato, Calandrone Pacifico, Cerreti, Colasanto, De Biagi, Ducci, Farinet, Ferrari Riccardo, Ferrario Celestino, Fiorentino, Gatto, Graziadei, Jannelli, Jervolino Angelo Raffaele, Lombardi Carlo, Lombardi Pietro, Mancini, Menotti, Reali, Rubeo, Sala, Semeraro Santo, Sensi, Troisi e Zambelli.

La seduta termina alle 9,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI